



& Diritto Avanzato

#### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Responsabilità dell'avvocato da inammissibilità dell'appello per omessa sottoscrizione dell'atto: necessario provare il danno-conseguenza

La responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone" (caso in cui il legale aveva omesso di sottoscrivere l'atto di appello, ma l'attore - afferma il Giudice - non ha adempiuto il suddetto onere probatorio, limitandosi a dedurre la negligenza del convenuto ed il sicuro accoglimento dell'appello in assenza della declaratoria di inammissibilità dovuta all'errore del legale, senza fornire alcuna allegazione della diminuzione patrimoniale conseguente alla suddetta declaratoria di inammissibilità, ovvero il c.d. danno-conseguenza).

NDR: in senso conforme Cass. n. 2638 del 2013.

### **Tribunale di Roma, sentenza del 11.9.2020, n. 12183**

*...omissis...*

Con atto di citazione ritualmente notificato *omissis* conveniva avanti il Tribunale di Roma l'avv. *omissis*, per ivi sentirlo condannare, previo accertamento della sua responsabilità, al risarcimento dei danni subiti a seguito ed in conseguenza di inadempienze professionali dallo stesso poste in essere nell'espletamento dell'incarico professionale lui conferito in qualità di legale, danni quantificati in euro 15.774,71. *omissis*

Ebbene, nel caso di specie, non può ritenersi raggiunta adeguata prova della sussistenza della diminuzione patrimoniale subita dall'attore a causa del comportamento negligente del convenuto (c.d. danno-conseguenza).

E' pur vero, infatti, che nel caso in esame emerge dalle risultanze documentali il chiaro profilo di colpa dell'avvocato *omissis*, che operò con imperizia e negligenza per avere proceduto al deposito dell'appello in C.T.R. senza prima avervi apposto la propria sottoscrizione, con conseguente declaratoria di inammissibilità del gravame.

Si rammenta, al riguardo, che le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento (tra le più recenti, Cass. civ., sez. III, n. 18612/2013, n. 1605/2012 e n. 8863/2011). Ne deriva che l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto, "ipso facto", dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c., parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata (Cass. n. 16846/2005).

Ciò detto, deve anche rilevarsi, con riferimento al caso che interessa, che nell'ambito di tale qualificato dovere di diligenza, sono da ricondursi i doveri basilari di sottoscrizione e deposito (fisico o telematico) tempestivo degli atti processuali.

Tali doveri non richiedono, infatti, un particolare impegno materiale o speciale capacità tecnica, circostanza nella quale potrebbe trovare spazio la clausola limitativa della responsabilità professionale di cui all'art. 2236 c.c..

Nel caso che ci occupa è pacifico e documentalmente comprovato che il legale abbia ommesso di sottoscrivere l'atto di appello avverso la sentenza della C.t.p. Tale circostanza risulta dalla sentenza di inammissibilità pronunciata dalla C.t.r. nella quale si legge: "l'esemplare del ricorso in appello [...] risulta privo della sottoscrizione del difensore della parte [...] quella depositata dall'appellante è chiaramente una copia [...] è in originale solo la sottoscrizione apposta dal difensore allo scopo dell'attestazione di conformità della copia all'originale (mentre manca, anche in copia, una diversa sottoscrizione del ricorso)" nonché dalla denuncia - con espressa ammissione del proprio errore ("dichiarazione di inammissibilità dell'appello [...] determinata dalla mancata sottoscrizione dell'atto") - del sinistro alla compagnia assicuratrice (all. 5 del fascicolo del convenuto). Pertanto non è dato dubitare della sussistenza di profili di responsabilità a carico del professionista, avuto riguardo sia alla negligenza che all'imperizia.

Tuttavia a fronte della pur incontestabile negligenza, da parte del *omissis*, nella corretta impostazione formale dell'atto di appello, si rileva che non emerge dagli atti di causa alcun elemento idoneo a provare che l'attore abbia effettivamente subito un danno-conseguenza; egli, infatti, non ha dato prova degli esborsi monetari -costituiti dall'adempimento delle obbligazioni tributarie contenute nelle cartelle esattoriali- che sarebbero conseguiti alla conferma della sentenza tributaria di primo grado a seguito

della declaratoria di inammissibilità dell'appello da parte della Commissione Tributaria Regionale.

Anche recentemente, la Suprema Corte ha ribadito che "la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi [l'avvocato] avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone" (Cass. civ., sez. III, n. 2638/2013).

L'odierno attore non ha adempiuto il suddetto onere probatorio, limitandosi a dedurre la negligenza del convenuto ed il sicuro accoglimento dell'appello in assenza della declaratoria di inammissibilità dovuta all'errore del legale (c.d. danno-evento) senza fornire alcuna allegazione della diminuzione patrimoniale conseguente alla suddetta declaratoria di inammissibilità (c.d. danno-conseguenza).

Infatti, nell'atto di citazione l'attore soltanto affermava: "la chiara responsabilità della controparte nella causazione del danno occorso al *omissis* [...] l'esatto adempimento delle proprie obbligazioni da parte dell'Avv. *omissis* avrebbe consentito al *omissis* in concreto di raggiungere il risultato perseguito, attesa la validità sostanziale del gravame in oggetto, il tutto con conseguente ordine di cancellazione dell'ipoteca legale opposta ed ulteriore dichiarazione di estinzione della pretesa creditoria dell'Amministrazione pari ad euro 15.774,71" (pp. 4 e 5 dell'atto di citazione); parimenti, nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c. egli affermava che l'appello "avrebbe trovato sicuro accoglimento perchè si fondava sulla mancata produzione in giudizio da parte di Equitalia Sud delle relate di notifica afferenti alle cartelle di pagamento [...] Tanto più che anche in grado di appello, benchè la procedura lo consenta, Equitalia Sud aveva nuovamente omissso di fornire prova alcuna delle notificazioni oggetto di giudizio. Ciò detto si ritiene che il Giudice d'appello avrebbe senz'altro accolto il gravame proposto dal *omissis* e disposto quindi l'annullamento delle cartelle mai notificate" (p. 2 della memoria). Nella e-mail del 17.4.2014 con cui l'attore chiedeva il risarcimento per la negligenza del *omissis* si legge: "tale danno si ritiene possa essere quantificato nella somma oggi necessaria all'estinzione delle cartelle di pagamento sottese all'ipoteca legale"; a quella data si evince, dunque, che la pretesa creditoria dell'Amministrazione Tributaria non era stata ancora estinta da parte del *omissis* né è stato provato che sia stata estinta nelle more del presente processo.

Non essendovi stata la prova del danno-conseguenza, difetta un elemento cardine della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. e la domanda dell'attore deve essere pertanto rigettata.

Il rigetto della domanda principale esime questo giudice dall'esame della domanda di garanzia che resta assorbita.

Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra attore e convenuto e sono liquidate come indicato in dispositivo in conformità ai criteri di cui al DM n. 55/2014. La sussistenza della garanzia assicurativa con riferimento ai fatti dedotti in giudizio in virtù della polizza in atti, costituisce giusto motivo per compensare integralmente le spese di lite tra il convenuto e la terza chiamata società assicurativa.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta la domanda *omissis*; dichiara tenuto e condanna *omissis* al pagamento delle spese di lite in favore di *omissis*, liquidate in € 4.835,00 per compensi, oltre accessori di legge; dichiara integralmente compensate le spese di lite tra il convenuto e la terza chiamata in causa.

---

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

